



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 184 del 01-10-2026

OGGETTO: ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA DI SKIROLL - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIALE ACHILLE GAGGIA.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta prot. n.30539 del 30/09/2026, formulata dal Presidente, legale rappresentante dell'A.S.D. ENAL SPORT VILLAGA, C.F. 79797008517, con sede a Feltre in via Villaga n.45, affiliata al CSI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e alla FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, intesa ad ottenere l'occupazione di suolo pubblico con conseguente sospensione della circolazione su parte di viale Achille Gaggia dalle ore 17.00 alle ore 18.30 del martedì di ogni settimana dal 06/10/2026 al 22/12/2026, per svolgere attività sportiva di allenamento della squadra agonistica del sodalizio;

AVUTI i pareri favorevoli del Settore Manutenzioni Strade e dell'Amministrazione comunale, assessore Maurizio Zatta;

RITENUTO di accogliere la richiesta di sospendere la circolazione in viale Achille Gaggia nel tratto interessato e con le modalità richieste, per consentire lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza;

ATTESO che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 in data 07/07/2025 concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale in carica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.289 09-12-2024, avente per oggetto: "modifiche alla macrostruttura e al funzionigramma dell'ente";

VISTI gli artt. 6, 7, 20 e 43 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e le successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);

ORDINA

l'istituzione dei seguenti obblighi divieti e limitazioni:

- **dalle ore 17.00 alle ore 18.30 di tutti i martedì compresi nel periodo tra il 06 ottobre 2026 e il 22 dicembre 2026 inclusi, la sospensione temporanea della circolazione veicolare sulla carreggiata di viale Achille Gaggia, nel tratto compreso tra via Bagnol Sur Ceze e gli accessi a Prà del Moro e Prà del Vescovo esclusi.**

Il presente provvedimento potrà essere revocato o temporaneamente sospeso ad insindacabile giudizio del Comune di Feltre con semplice comunicazione informale all'organizzazione nel caso di subentrati eventi o necessità per i quali la via Achille Gaggia debba essere transitabile.

DISPONE

altresì che:

- l'organizzazione dell'evento disporrà per la posa della segnaletica stradale regolamentare idonea a

- rendere efficace la presente ordinanza;
- **dovrà essere garantito il transito pedonale sul marciapiede in ghiaio di viale A. Gaggia;**
 - l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio con l'ausilio di personale adeguatamente istruito e attrezzato con DPI per operare in presenza di traffico finalizzato a garantire la circolazione in sicurezza in corrispondenza dei divieti e delle deviazioni istituite con il presente atto;
 - l'organizzazione della manifestazione è autorizzata a rimuovere, in tutto o in parte, la segnaletica che rende efficace il presente atto, qualora ritenga cessate le esigenze che ne hanno motivato l'emissione;
 - ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli atleti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.
 - gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
 - gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno;
 - gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

AR/ra

II DIRIGENTE
VISENTIN GIORGIO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)